

4 constatata quindi la regolarità procedurale del ricorso essendo stata depositata in allegato tutta la documentazione prescritta dal comma 1 dell'art. 182 bis, tra cui specificamente le relazioni redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67, comma 3, lettera d) L.F., sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei;

rilevata l'avvenuta pubblicazione degli accordi di ristrutturazione in oggetto nel registro delle imprese in data 21.9.2016 e 1.8.2016 e la mancata proposizione di opposizioni nel termine di trenta giorni di cui al comma IV dell'articolo in esame;

ritenuto che la valutazione che il Tribunale è chiamato a svolgere in relazione alla fattibilità degli accordi e alla loro idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei sia di diversa intensità a seconda che siano state presentate o meno opposizioni da parte dei soggetti interessati e in particolare dei creditori non aderenti;

ritenuto infatti che in mancanza di opposizioni, così come è il caso di specie, il Tribunale sia chiamato a verificare, in via generale ed "astratta", la chiarezza espositiva e la completezza della relazione del professionista, accertando che le valutazioni effettuate dall'esperto siano accurate, logiche, coerenti ed esaustive, là ove invece in presenza di opposizioni dovrebbe esaminare nel merito le specifiche censure svolte dai creditori contrari all'omologa e verificarne ogni possibile ricaduta sulla concreta attuabilità dell'accordo e/o sulla sua capacità di assicurare il pieno soddisfacimento dei creditori estranei;

ritenuto che il pagamento entro 120 giorni dei creditori non aderenti all'accordo sia plausibile tenuto conto della liquidità già in cassa e dei flussi stimati dall'attestatore;

premesso altresì che l'art. 182 septies prevede che, qualora – come nel caso di specie ove rappresentano rispettivamente il 73% e l'86 % - l'indebitamento complessivo riguardi per oltre la metà banche o intermediari finanziari, il debitore possa chiedere che gli effetti dell'accordo siano estesi a tutti i creditori – anche non aderenti - di una omogenea categoria che siano stati messi in condizione di partecipare in buona fede alle trattative, quando i creditori aderenti rappresentino il 75% dei crediti della categoria (nel caso di specie gli aderenti ammontano all'87% per all'88% a);

rilevato che la proponente ha individuato l'omogeneità delle posizioni nella natura chirografaria dei debiti delle banche aderenti e nell'identità di trattamento proposto a tutti gli aderenti e in effetti non vi sono elementi per ravvisare peculiarità economiche nella posizione di

, che ha partecipato a tutte le trattative, dichiarando solo all'ultimo la propria volontà di non aderire;

rilevato che il ricorso è inoltre stato notificato alla banca non aderente, che non ha svolto opposizione;

ritenuto che l'istituto non aderente trovi in sede di accordo soddisfazione non inferiore rispetto alle altre alternative praticabili, atteso che la soddisfazione dei crediti avviene per effetto della dismissione del patrimonio immobiliare sia delle proponenti, sia di e e non emergono elementi per ritenere che la soddisfazione in sede fallimentare sarebbe superiore;

ritenuto pertanto ricorrano i presupposti per estendere l'accordo anche al creditore

ritenuto in conclusione che possa concludersi nel senso che l'accordo è attuabile ed in particolar modo è idoneo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei nonché dei creditori aderenti e non aderenti ex art. 182 septies, cosicché lo stesso va omologato,

P.Q.M.

Il Tribunale:

omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182 bis L.F., di cui al ricorso presentato da in liquidazione, pubblicati nel Registro delle imprese di Padova il 21.9.2016 per R e l'1.8.2016 per (ne e ne dispone l'estensione al creditore non aderente

ordina la pubblicazione del presente decreto nel Registro delle Imprese di Padova.

Si comunichi.

Padova, 23.12.2016

IL PRESIDENTE

Maria Antonia Majolino

